



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 03 Agosto 2022 alle ore 21,00, si è riunita in modalità videoconferenza su piattaforma web Meet in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati della associazione di promozione sociale Bubamara Teatro (codice fiscale 90029580504), essendo andata deserta quella convocata regolarmente dal consiglio direttivo in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117)

Risultano presenti i seguenti associati: Fabio Bartolomei, Luisa Baschieri, Simona Baschieri, Serena Burchielli, Lucia Guarini, Domizia Maffii, Giulio Maffii, Milca Marcone, Paola Marcone, Ettore Novelli, Fabrizio Novelli, Nicola Sbrana.

I presenti chiamano a presiedere l'adunanza Milca Marcone, nata a Cascina (Pi) il 08-02-1975 e residente a Buti (PI), via di Badia n. 1 B/f, codice fiscale MRCMLC75B48B950B, e nominano segretario Giulio Maffii, nato a Firenze il 12-06-1965 e residente a Buti (PI) in via Giovanni XXIII n.15, codice fiscale MFFGLI65H12D612R.

Il presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente quindi illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa prevista dal D.Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e, successivamente, dà lettura del testo del nuovo Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

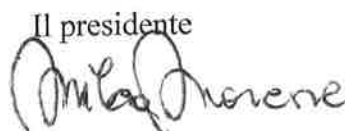
Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale che, così come modificato, si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'assemblea delega il presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto ed a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alle ore 23,00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il segretario


Il presidente


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"BUBAMARA TEATRO A.P.S."

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"BUBAMARA TEATRO A.P.S."**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Buti (PI) all'indirizzo determinato con delibera dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno altresì essere istituiti, sedi secondarie, delegazioni ed uffici.

La durata della Associazione è illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; non dispone altresì limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza (lett. v, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017).

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può:

- promuovere, programmare, organizzare e gestire attività culturali, artistiche, teatrali, educative, sociali e ricreative;
- promuovere, programmare, organizzare e gestire progetti, convegni, seminari, mostre, iniziative di studio, attività editoriali, attività mirate a favorire lo sviluppo delle possibilità propositive dei giovani, attività che contribuiscano alla formazione professionale degli operatori culturali e teatrali;
- produrre spettacoli di teatro per ragazzi, teatro di strada, di prosa e musicali, anche con utilizzo di linguaggi multimediali e video;
- gestire laboratori, consulenze, corsi di formazione e aggiornamento, progettazione legati all'ambito dei linguaggi artistici;
- gestire spazi con attività ludiche, culturali e artistiche per scopi culturali e sociali rivolti a qualsiasi fascia d'età;
- promuovere la cultura e la tradizione culturale in ambito teatrale, musicale, poetico, con attività di promozione turistica anche enogastronomica, se direttamente collegate a progetti culturali;
- realizzare rassegne e festival culturali e artistici.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta contenente la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Sull'fondazione Maffei Padg. Inglese
 via don. Eusebio
 Ciriolo - Maffei - Ettore Nardi

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ovvero non ottempera alle disposizioni degli eventuali Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa annuale l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale e gratuito.

Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per attività prestate entro i limiti preventivati.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione stessa. Essa è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

La convocazione deve effettuarsi tramite affissione della comunicazione all'albo della sede o mediante lettera o e-mail o altro mezzo che consenta di appurare la ricezione, da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), previo accertamento da parte del presidente dell'identità e la legittimazione degli intervenuti; il regolare svolgimento delle adunanze e delle votazioni; la

possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire importi, termini e modalità di versamento delle quote associative annuali;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea fra gli associati. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 componenti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e, qualora ne ravvisi la necessità, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei consiglieri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Tesoriere

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed rieleggibile tre volte.

Egli cura la predisposizione del bilancio, provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11

Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di Legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque sempre entro il termine previsto dalla normativa vigente per il deposito del bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dal D.Lgs 117/2017 e nelle rispetto di suddetta disposizione normativa, il Consiglio Direttivo è tenuto alla predisposizione del bilancio sociale annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea nei termini sopra previsti.

ART. 17

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo continuativo e non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta, anche via mail, al Presidente che risponderà entro 7 giorni.

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quello previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Offi *Roberto D'Offi* *Venzo Pascheri*
Paola Marcone *Alfredo Ambrosone*
Stefano Noelli *Giuseppe* *Francesco*
Mauro *Simona*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
11 AGO. 2022

PROT. N. 171P/3
IL FUNZIONARIO
Giacinto Valtorta (*)
(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale

3

1719

11/08/2022

0,00

TZ422L001719000HH

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TZ4